

**L. 23-3-1983 n. 77 Art. 5. Scritture contabili.**

[1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

*a)* il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

*b)* entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

*c)* entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio;

*d)* con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote e comunque ad ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della società di gestione. I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera *d)* è messo a disposizione entro tre giorni. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo comune e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento.

3. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale (Così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 - Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.)] (L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-*ter*. Lo stesso art. 214 ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-*bis* commi 3, 4, 5 e 7; 2-*ter*; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-*bis*, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste).